

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 giugno 2012

che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2012/11)

(2012/359/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 18.2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema sono fissati nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema <sup>(1)</sup>.
- (2) Il Consiglio direttivo ritiene che, al fine di migliorare la fornitura di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, sia opportuno ampliare i criteri per determinare l'idoneità degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione a essere utilizzati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
- (3) Tali misure devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consenta l'applicazione del quadro generale dell'Eurosistema per le operazioni di politica monetaria.
- (4) Pertanto, la Decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie <sup>(2)</sup> dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

L'articolo 3 della Decisione BCE/2011/25 è sostituito come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

«Articolo 3

**Ammissione di alcuni ulteriori strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione**

1. Oltre agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, anche gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, purché, all'emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (\*). Essi devono altresì soddisfare i seguenti requisiti:

- a) le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono appartenere a una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l'acquisto di auto; v) leasing e credito al consumo;
- b) non devono essere mischiate categorie di attività diverse all'interno delle attività che producono flussi di cassa;
- c) le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non comprendono alcun prestito che sia:
  - i) in sofferenza al momento dell'emissione degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
  - ii) in sofferenza quando l'inclusione in uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;
  - iii) in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;
- d) i documenti dell'operazione in strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola A (\*\*), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16%.

3. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; b) tutti gli altri strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.

4. Una controparte non può presentare uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che sia idoneo quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione allo strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.

5. Ai fini del presente articolo i termini «piccola impresa» e «media impresa» hanno il significato attribuito loro dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (\*\*).

6. Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al

paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.

---

(\*) Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody's, a «BBB-» di Fitch o Standard & Poor's, ovvero a un rating «BBB» di DBRS.

(\*\*) Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody's, ad «A-» di Fitch o Standard & Poor's, ovvero a un rating «AL» di DBRS.

(\*\*\*) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»

## Articolo 2

### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 giugno 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 giugno 2012

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---